Ferrovie dello Stato Italiane
UA 12/3/2020
RFI-DPR-DTP_VE.ING\A0011\P\2020\0
000896

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Direzione Territoriale Produzione - Venezia
S.O. Ingegneria
U.O.Civile

Spett.
FRSSON ROTTAMI S.r.l.
Via Roma n. 65
31023 **RESANA** (TV)
c\o Geoservice Geom Demis Dartora
demis.dartora@geopec.it

Al
COMUNE di CASTELFRANCO V.TO
31033 **CASTELFRANCO V.TO** (TV)
comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it

UNITA' TERRITORIALE NORD
di **TREVISO**
proton

OGGETTO: Opere di finitura piazzale esterno del fabbricato produttivo sito a Castelfranco V.to in via Dell'economia a Castelfranco V.to a lato della linea ferroviaria Camposampiero - Montebelluna ed in corrispondenza del km 15+270 circa (lato destro) in comune di Castelfranco V.to (TV).

A riscontro della richiesta presentata dalla Società Frasson Rottami da Castelfranco V.to (TV), pervenuta al protocollo RFI n. RFI-DPR-DTP_VE.ING\PEC\A\2019\0001392 del 20.12.2019;
- visto il progetto (Tavola Unica del 04.12.2019 sottoscritta dal Geom. Demis Dartora), relativo alle opere di finitura piazzale esterno del fabbricato produttivo sito a Castelfranco V.to in via Dell'economia a Castelfranco V.to a lato della linea ferroviaria Camposampiero - Montebelluna ed in corrispondenza del km 15+270 circa (lato destro);
- visti gli artt. da 39 a 60 del D.P.R. n° 753 dell'11.07.1980;
- visto che le opere consistono nell'installazione di un faro di illuminazione del sito produttivo posto alla distanza di ml. 13,75 dalla più vicina rotaia; nella posa in opera di barriere mobili tipo new jersey per il contenimento dei cumuli metallici alla distanza minima dalla più vicina rotaia di ml. 14,75; nella realizzazione di barriere con alberature come previsto dal regolamento Comunale alla distanza minima dalla più vicina rotaia di ml. 13,75;
Visto che tra la recinzione esistente del sito produttivo si pone alla distanza di ml 12,25 dalla più vicina rotaia, e che interposta tra il sedime ferroviario e il deposito vi è una pista ciclabile opportunamente delimitata rispetto l'infrastruttura ferroviaria;
Si comunica che le opere in oggetto non sono soggette al disposto dell'art. 49 del DPR 753/80, pertanto non sarà emessa alcuna autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del citato Decreto.
Infine si ricorda che le opere dovranno essere eseguite nel rispetto:

- dell'art. 39 del DPR 753/80 che recita: "*E' vietato installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla ferrovia, che a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne la esatta valutazione.*", invitando ad una attenta verifica in fase di installazione;
- Dell'art. 52 del DPR 753/80 che recita:" *Gli alberi per i quali e' previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla piu' vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.*"
- Dell'art. 56 del DPR 753/80 che recita:" *Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla piu' vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente e' aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.*

Distinti saluti

Francesco Bertuola

TE tel 041/784748 fax 041/784651
AFrasson Rottami.doc